



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 24.2019

Seregno, 8 luglio 2019

CONVERSIONE DECRETO CRESCITA – L. 58/2019

E' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale 29.06.2019, n. 151, la L. 28.06.2019 n. 58, di conversione del D.L. 30.04.2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", in vigore dal 30.06.2019.

Si sintetizzano le principali disposizioni di rilevanza fiscale introdotte nel provvedimento di conversione, rinviando alla precedente circolare 23/2019 le altre norme non variate rispetto al Decreto Legge.

IMPOSTE – DICHIARAZIONI – FATTURAZIONE

Termine per l'emissione della fattura Art. 12-ter

Viene ancora modificato il termine di emissione delle fatture che va emessa entro 12 giorni dalla cessione del bene o dalla prestazione del servizio (prima della modifica il termine era di 10 giorni). Resta invariato, invece, il termine di registrazione delle fatture emesse, che resta il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In particolare, per quanto riguarda **le fatture elettroniche**, le stesse **si considerano regolarmente emesse se sono trasmesse attraverso il Sistema di interscambio nei 12 giorni successivi al momento in cui l'operazione si considera effettuata.**

Chi emette fattura in una data diversa da quella dell'operazione deve darne evidenza nel documento, indicando la data in cui è avvenuta la cessione o la prestazione ovvero quella in cui è stato corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo; invece, chi emette fattura nello stesso giorno di effettuazione dell'operazione non è tenuto a riportarvi alcuna specificazione.

Fatturazione elettronica operazioni con la Repubblica di San Marino Art. 12

Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal D.M. Finanze 24.12.1993 sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione della disposizione.

Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali Art. 49

In fase di conversione in legge del decreto, **l'agevolazione**, inizialmente prevista per la partecipazione alle sole fiere che si tengono all'estero, **è stata estesa anche a quelle che si svolgono in Italia ed è stato eliminato il riparto del credito d'imposta in tre quote annuali.**

Ricordano che, per migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, è stato istituito, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019, un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute per partecipare a manifestazioni fieristiche internazionali da parte di piccole e medie imprese italiane esistenti al 1° gennaio 2019, nel limite massimo di 60.000 euro e fino a esaurimento delle risorse stanziato (5 milioni di euro). Sono agevolabili le spese per l'affitto degli spazi espositivi e per il loro allestimento e quelle per le attività di pubblicità, promozione e comunicazione connesse alla partecipazione. Il bonus è utilizzabile solo in



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

compensazione, tramite F24. Un decreto interministeriale dovrà stabilire le norme di attuazione, individuando, tra l'altro, le procedure per l'ammissione al beneficio (secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande), l'elenco delle manifestazioni fieristiche per la partecipazione alle quali spetta il credito d'imposta, le procedure di recupero in caso di utilizzo illegittimo.

Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva Art. 12-quater

I soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta. La comunicazione dei dati relativi al 2° trimestre è effettuata entro il 16.09. **La comunicazione dei dati relativi al 4° trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.** Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi Art. 12-quinquies, cc. 1 e 2

I dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'art. 6 Dpr 633/1972. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva. Nel 1° semestre di vigenza dell'obbligo, decorrente dal 1.07.2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1.01.2020 per gli altri soggetti, **le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'Iva.**

Proroga dei versamenti risultanti dal modello Redditi 2019 soggetti Iva Art. 12-quinquies, cc. 3 e 4

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (compresi i forfetari) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, **i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap nonché dell'Iva, che scadono dal 30.06 al 30.09. 2019, sono prorogati al 30.09. 2019.** Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir, aventi i requisiti indicati.

Tenuta della contabilità in forma meccanizzata Art.12-octies

La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, e non più solo dei registri Iva di cui agli artt. 23 e 25 Dpr 633/1972 è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi Art. 4-bis

Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'art. 6 Dpr 600/1973, presentano la dichiarazione, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., tra il 1.05 ed il **30.11** ovvero in via telematica entro il **30.11** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione entro l'ultimo giorno **dell'11° mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Semplificazioni in materia di versamento unitario Art. 4-quater

Il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato dai sostituti d'imposta **cumulativamente per tutti i comuni di riferimento**. Con decreto sono definite le modalità per l'attuazione della disposizione e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle Entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'Irpef, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali. Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le nuove modalità di versamento.

Ritenute per datori di lavoro in regime forfetario Art. 6

I contribuenti in regime forfetario devono effettuare le ritenute d'acconto Irpef sui compensi erogati a titolo di redditi di lavoro dipendente e di redditi ad essi assimilati; lo stesso obbligo riguarderà anche le partite Iva ammesse al regime sostitutivo per esercenti attività d'impresa, arti e professioni, applicabile, dal 2020, in presenza di ricavi/compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro.

L'esonero ad operare le trattenute resta per tutte le altre tipologie di compensi corrisposti, come quelli per prestazioni professionali rese da lavoratori autonomi e le provvigioni pagate ad agenti, mediatori, rappresentanti di commercio, procuratori d'affari; in relazione ad esse, pertanto, **permane l'obbligo di indicare nell'apposita sezione del quadro RS del modello Redditi il codice fiscale di chi ha percepito somme su cui non è stata fatta la ritenuta e il loro ammontare**. In deroga allo Statuto del contribuente, la prescrizione ad operare le ritenute ha effetto già dal 1° gennaio scorso; tuttavia, per attutirne l'impatto, è previsto che il totale delle ritenute relative alle somme corrisposte prima dell'entrata in vigore del "decreto crescita" (cioè, dal 1° gennaio al 30 aprile 2019) dovrà essere trattenuto, dalle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla pubblicazione dello stesso DL (vale a dire, da agosto), in tre rate mensili uguali, con versamento da eseguire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione del prelievo.

In fase di conversione in legge del decreto, circa gli obblighi informativi sull'attività svolta posti a carico dei contribuenti in regime forfetario (quadro RS), l'articolo 6-bis ha disposto che tali oneri non comprendano dati e informazioni già presenti, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche Art. 12-novies

In base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio, **l'Agenzia delle Entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, avvalendosi di procedure automatizzate**. Tali disposizioni si applicano alle fatture inviate dal 1.01.2020 attraverso il sistema di interscambio. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni sull'imposta di bollo (Dpr 26.10.1972, n. 642). In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle Entrate, si applica la sanzione di cui



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

all'art. 13, c. 1 D.Lgs. 471/1997, pari al 30% dell'importo non versato. Con decreto sono adottate le disposizioni di attuazione, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni.

Cedibilità dei crediti Iva trimestrali Art. 12-sexies

Viene sancita la cedibilità anche del credito IVA trimestrale (è già riconosciuta per quello annuale). Grazie a tale istituto, è possibile ottenere immediata liquidità monetizzando un credito chiesto a rimborso. La cessione a terzi del credito, che può essere anche parziale, **deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio**, contenente, tra l'altro, l'esatta individuazione delle parti e l'indicazione dell'importo trasferito. Il cedente, inoltre, deve formalmente notificare l'operazione avvenuta al competente ufficio delle Entrate. La novità si applicherà ai crediti chiesti a rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Dichiarazioni di intento Iva dal 2020 Art. 12-septies

L'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta deve risultare da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. **Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.** Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione. **È abrogata la disposizione che richiedeva che la dichiarazione di intento, redatta in duplice esemplare, dovesse essere progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto, e conservata, nonché l'indicazione degli estremi della dichiarazione nelle fatture emesse in base ad essa.** È abrogato l'obbligo di consegna al cedente o prestatore ovvero in dogana della dichiarazione d'intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate; non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale Iva, da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.

È punito con la sanzione prevista all'art. 7, c. D.Lgs. 471/1997 (sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta) il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, in regime di non imponibilità ex art. 8, c. 1, lett. c), Dpr 633/1972, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità operative per l'attuazione di tali disposizioni, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30.06.2019 (cioè dal periodo d'imposta 2020).

Ravvedimento operoso parziale Art. 4-decies

L'art. 13 D.Lgs. 472/1997 si interpreta (quindi con effetto retroattivo) nel senso che **è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato**, purché nei tempi prescritti dal medesimo articolo.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 472/1997, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

Ad esempio, un omesso versamento di 1.000 euro può essere regolarizzato anche nel modo seguente, versando: entro 30 giorni dalla scadenza, assieme a 400 euro di imposta e relativi interessi, la sanzione ridotta a 1/10; entro 90 giorni, assieme a 300 euro di imposta e relativi interessi, la sanzione ridotta a 1/9; entro un anno dalla violazione, assieme ai restanti 300 euro e relativi interessi, la sanzione ridotta a 1/8. In ogni modo, è bene tener presente che, così facendo, si corre il rischio che la procedura del ravvedimento venga interrotta se si riceve un atto con richiesta di somme dovute a seguito di controllo o una comunicazione di irregolarità. Le disposizioni si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

PROROGA ROTTAMAZIONE TER

Rottamazione dei ruoli Art. 16-bis, cc. 1 e 3

Vengono riaperti i termini, scaduti il 30 aprile scorso, per aderire a due delle principali sanatorie del pacchetto sulla "pace fiscale" varato dal Governo a fine 2018: la "rottamazione ter" delle cartelle esattoriali, cioè la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, e il cosiddetto "saldo e stralcio" dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati all'agente della riscossione nello stesso intervallo temporale (si veda circolare 23/2019). Si tratta, dunque, solo di una riapertura dei termini.

Chi non ha provveduto entro la precedente scadenza del 30 aprile, può accedere ai benefici della "**rottamazione ter**" **presentando apposita dichiarazione entro il prossimo 31 luglio**, seguendo le modalità ed utilizzando la modulistica pubblicate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet. Rispetto alle regole originarie dettate dal "collegato fiscale":

- pagamento delle somme da pagare per la definizione (capitale, interessi legali e aggio per la riscossione, con esclusione di sanzioni amministrative e interessi di mora) deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, ovvero in un massimo di 17 rate (non 18, come previsto per chi ha presentato domanda entro il 30 aprile);
- la prima rata delle somme dovute per la definizione, di importo pari al 20% del totale, scade il 30 novembre 2019, mentre le restanti, ognuna di pari ammontare, andranno pagate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, aggiungendo gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019;
- l'agente della riscossione, entro il 31 ottobre 2019, comunicherà l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
- le dilazioni sospese a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione saranno automaticamente revocate alla data del 30 novembre 2019, senza la possibilità che ne vengano concordate di nuove.

La posticipazione del termine al 31 luglio riguarda anche chi, entro il 7 dicembre 2018, non ha pagato le rate di precedenti dilazioni scadute a luglio, settembre e ottobre 2018: in questo caso, il dovuto potrà essere spalmato, al massimo, in 9 rate (non 10, come chi ha chiesto di rottamare entro aprile), la prima delle quali, di importo pari



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

al 20% del totale, con scadenza 30 novembre 2019; le restanti 8, di uguale ammontare e maggiorate di interessi a partire dal 1° dicembre 2019, andranno assolte entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Anche per l'adesione al "saldo e stralcio" degli omessi versamenti, sanatoria riservata ai contribuenti in situazione di grave e comprovata difficoltà economica (vale a dire, le persone fisiche con ISEE familiare non superiore a 20.000 euro o per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento), bisognerà presentare domanda entro il 31 luglio, con le modalità e la modulistica pubblicate dall'agente della riscossione sul proprio sito. Così come previsto per la "rottamazione ter", anche in caso di adesione al "saldo e stralcio", le dilazioni sospese per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione saranno revocate automaticamente al 30 novembre 2019 e non potranno essere accordate nuove dilazioni. Nessuna novità circa i termini per gli adempimenti, in quanto già la versione originaria del "saldo e stralcio" disponeva che la comunicazione di liquidazione delle somme da parte dell'agente di riscossione andava notificata entro ottobre e che il pagamento della prima rata andava effettuato entro novembre. Le nuove norme si applicano anche alle **dichiarazioni tardive**, presentate dopo il 30 aprile e prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del "decreto crescita".

IMU - TASI - IMMOBILI

Maggiorazione deducibilità Imu immobili strumentali dalle imposte sui redditi Art. 3

In fase di conversione in legge del decreto è stato stabilito che la deducibilità dal reddito d'impresa e da quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU sarà integrale (del 100%) a partire dal 2023.

Nel frattempo, **sarà del 50% nel 2019**, del 60% nel biennio 2020-2021 e del 70% dal periodo d'imposta 2022 per i soggetti che hanno esercizio coincidente con l'anno solare. La deducibilità spetta solo per gli immobili strumentali, non anche per quelli patrimoniali e per gli immobili merce, in relazione ai quali, pertanto, l'IMU rimane indeducibile (è tale anche ai fini IRAP).

Soppressione obbligo di comunicazione della proroga del regime cedolare secca Art. 3-bis, c. 1

È stata soppressa la disposizione che prevedeva, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, l'applicazione della sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione era presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

Termini per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi Art. 3-ter quater

Il termine entro il quale presentare la dichiarazione Imu e Tasi è spostato dal 30.06 al 31.12 dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della relativa imposta. La disposizione ha effetto già per le dichiarazioni da presentare nel 2019 per le variazioni intervenute nel lo scorso anno.

Vengono inoltre eliminati gli obblighi dichiarativi per fruire degli "sconti" previsti in materia di IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli) e per quelli dati in locazione a canone concordato: discendendo da atti soggetti a registrazione, le informazioni sono già note



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

all'amministrazione finanziaria, per cui richiederle anche attraverso la dichiarazione IMU rappresenta, di fatto, una duplicazione dell'adempimento.

Nel primo caso, si tratta della riduzione al 50% della base imponibile, per la cui applicazione, fino ad oggi, il soggetto passivo doveva attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti di legge, cioè che: l'immobile è utilizzato come abitazione principale; il contratto di comodato è registrato; il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente e dimora abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile dato in comodato (il beneficio spetta pure se il comodante, in aggiunta, possiede anche nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, sempreché non accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9).

La seconda ipotesi contempla la riduzione al 75% dei tributi dovuti sugli immobili locati in regime di canone concordato, cioè sulla base di accordi territoriali tra le associazioni dei proprietari e degli inquilini. Viene ora specificato che, per usufruirne, non occorre attestare in dichiarazione il possesso del requisito né sul contribuente grava qualsiasi altro onere dichiarativo e comunicativo.

Redditi fondiari non percepiti Art. 3-quinquies

Per i soli contratti stipulati dal 1 gennaio 2020, i redditi derivanti da locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.

Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica la tassazione separata.

Per i contratti stipulati prima del 1.01.2020 resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.

Per i vecchi contratti, quelli stipulati prima del 1° gennaio 2020, è confermato che, a fronte delle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti, così come accertato nell'ambito del procedimento di convalida di sfratto per morosità, spetta un credito di imposta di pari ammontare.

Per le locazioni commerciali permane il trattamento discriminatorio per le quali non è possibile recuperare le maggiori imposte versate in riferimento ai canoni non riscossi e obbligatoriamente assoggettati a tassazione.

Locazioni brevi e attività ricettive Art. 13-quater

Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sarà istituita una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti sul territorio nazionale. Si definiscono locazioni brevi quelle riguardanti immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (inclusi i contratti che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali), stipulate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente oppure tramite intermediari immobiliari o soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con altre che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da affittare (sono assimilati agli affitti brevi i contratti di sublocazione e i contratti di locazione a titolo oneroso conclusi dal comodatario e aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle stesse condizioni, cioè con durata massima di 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.). Ciascun immobile sarà identificato con un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza; per titolari delle strutture ricettive, intermediari e gestori di portali telematici che risulteranno inadempienti, è prevista una sanzione da 500 a 5.000 euro, raddoppiata in caso di violazione reiterata. Con due diversi decreti saranno definite le disposizioni attuative della norma e le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate potrà accedere ai dati relativi al codice identificativo.

Rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato Art. 19-bis

L'art. 2, c. 5, 4° periodo L. 431/1998 si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.

ACCERTAMENTO

Controlli formali e termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi Art. 4-bis

Ai fini del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, gli uffici non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati già in suo possesso sono considerate inefficaci.

Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'art. 6 Dpr 600/1973, **presentano la dichiarazione**, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., tra il 1.05 ed il 30.11 ovvero in via telematica **entro il 30.11** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni Art. 4-ter

Si considera grave irregolarità l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti abilitati hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere. Se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto abilitato, questi **rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni**. L'impegno cumulativo **può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente** se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31.12 del 3° anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali Art. 15-ter

Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive **possono disporre**, con norma regolamentare, **che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.**

VARIE

Tempi di pagamento tra le imprese nel bilancio sociale Art. 22

A decorrere dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale le società danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. I medesimi soggetti danno conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore Art. 43

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 45 D.Lgs. 117/2017) il requisito dell'iscrizione nel predetto registro s'intende soddisfatto con l'iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di settore. In deroga a quanto previsto dall'art. 101, c. 2 D.Lgs. 117/2017, **i termini per l'adeguamento alle disposizioni contenute nel codice del Terzo settore** degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale **sono prorogati al 30.06.2020**. Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall'art. 17, c. 3 D.Lgs. 112/2017, è differito al 30.06.2020.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino